

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-001603/2015 - 30.01.2015
alla Commissione
Articolo 130 del regolamento
Mara Bizzotto (NI)

Oggetto: Tutela dei pescatori veneti e italiani

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo disciplina la taglia minima al di sotto della quale queste risorse non possono essere pescate fissando per le vongole un divieto di raccolta degli esemplari di grandezza inferiore ai 25 millimetri.

Nel 2013, secondo i dati diffusi dai Consorzi riuniti sotto la sigla Co.Ge.Vo. (Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi Bivalvi) che rappresentano le istanze dei raccoglitori di vongole della costa adriatica, il pescato dei consorziati veneti ammontava in media solo a 30 quintali al mese, quando la legge ne prevede fino ad un massimo di 30 quintali la settimana. In totale, per lo stesso anno, i Co.Ge.Vo hanno perso ben il 4,4% della propria produzione restando fermi ad una raccolta di 3700 tonnellate. Seppur presenti in grandi quantità nelle acque di questi litorali e nonostante 4 mesi di fermo pesca di cui due volontari, le vongole non riescono più a raggiungere la pezzatura prevista per legge.

Preso atto dei gravi danni sopportati dagli operatori di questo settore fondamentale per l'economia veneta e di tutto il litorale adriatico, intende la Commissione modificare la normativa in essere abbassando la pezzatura delle vongole pescabili da 25 a 23 millimetri o concedere una deroga?

IT
E-001603/2015
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione
(17.4.2015)

La Commissione non ritiene che esistano dati scientifici che giustifichino attualmente una proposta di modifica delle taglie minime di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (regolamento sul Mediterraneo)¹. Inoltre, una richiesta di deroga alle disposizioni del regolamento sul Mediterraneo può essere accolta unicamente se corroborata da dati scientifici aggiornati e motivazioni tecniche.

La Commissione desidera rammentare che l'articolo 18 del regolamento relativo alla nuova politica comune della pesca (PCP)² offre agli Stati membri e alle parti interessate operanti a livello di bacino marittimo una serie di possibilità per proporre raccomandazioni sulle misure tecniche. Anche in questo caso le raccomandazioni dovranno basarsi su prove scientifiche e saranno soggette all'esame del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

¹ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).